



# COMUNE DI ANDALI

(Prov. di Catanzaro)

88050 Via Roma, 20

☎ 0961/935095 – 0961/935099 Fax 0961935322

E-Mail protocollo@comunediandali.it

## NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

### ART. 1

#### Disciplina del Servizio

1. Il servizio di Autonoleggio con Conducente del Comune già istituito ed autorizzato,, da svolgere con l'impiego di veicoli espressamente immatricolati per il servizio stesso, è disciplinato dal C.d.S. vigente, nonché dalle altre disposizioni nella materia in vigore oltre che dal presente Regolamento.

Per Servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli ( autovetture ed autobus superiore a nove posti.)

### ART. 2

#### Numero, Tipo e caratteristiche degli automezzi del servizio

1. Il numero massimo degli autoveicoli per il servizio di autonoleggio da rimessa è stabilito in numero di 7 ( sette) di cui :

- **2 ( due) Autobus**
- **5 (cinque) Autovetture**

2. Il tipo di macchina per il servizio di autonoleggio da rimessa deve avere motore non inferiore a cc. 1500 e carrozzeria coperta, portante sotto il numero della targa altra tabella metallica con la scritta “ **Servizio da Rimessa**”

3. All'interno delle autovetture devono essere esposte, in modo ben visibile, le tariffe e le condizioni di trasporto, approvate dall'autorità comunale.

### ART. 3

#### Richiesta Autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio, necessaria per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente, deve essere richiesta con apposita istanza in bollo diretta al Sindaco.

2. Nell'istanza,, oltre alle generalità ed il codice fiscale, il richiedente deve specificare il tipo, la targa, il numero di telaio, e le altre caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la eventuale ubicazione dell'automezzo, nonché la dichiarazione di proprietà e libera disponibilità dell'automezzo e la precisazione se al guida sarà effettuata personalmente o da dipendenti regolarmente assunti ed assicurati.

## ART. 4

### Documentazione da Presentare

1. Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione dovrà produrre i seguenti documenti:
  - A. Autorizzazione ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U.L.P.S. nei soli casi previsti;
  - B. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporti o certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1956 n° 860;
  - C. Certificato di cittadinanza italiana
  - D. Certificato di residenza in un comune della provincia di Catanzaro
  - E. Certificato di iscrizione ai ruoli regionali ai sensi dell'art. 6 comma 7 della legge quadro del 15 giugno 1992 n° 21 nonché certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente U.M.C. ai sensi di legge.
  - F. Dichiarazione di impegno a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio
  - G. Documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza, stabiliti dall'art. 5 successivo.
  
2. L'interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti c) d) e) del comma precedente con dichiarazioni resa sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n° 15 del 04. 01.1968 e legge n° 127/1997.

## ART. 5

### Titoli di Preferenza

1. Nell'assegnazione dell'autorizzazione di esercizio, costituiscono titoli preferenziali e contribuiscono alla graduatoria di merito.
  - a) Essere titolari di altre licenze di noleggio con conducente con almeno due anni. **Punti 2**
  - b) Avere esercitato il servizio in qualità di sostituto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi. **Punti 0,5**
  - c) Essere stato titolare di licenza revocata per effetto di soppressione di licenza disposta a seguito di trasformazione di servizio. **Punti 2**
  - d) Essere titolare di imprese pubbliche e private di trasporto di persone per ogni anno o frazione superiore a sei mesi. **Punti 2**
  - e) Appartenere ad una delle seguenti categorie protette:
    - i. Orfani di guerra o per fatti di guerra,
    - ii. Orfani di caduti sul lavoro
    - iii. Figli di grandi invalidi**Punti 2 a categoria fino ad un massimo di Punti 4**
  
  - f) Avere un nucleo familiare con coniuge e figli minori di anni 18 a carico **Punti 0,5** per il coniuge e per ogni figlio di minore età.
  - g) Residenza nel Comune di Andali. **Punti 4**
  
2. A parità di punteggio prevale il più anziano di età.

## **ART. 6**

### **Assegnazione dell'Autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta Comunale, sentito ove occorra il preventivo parere delle organizzazioni di categoria.
2. Nel caso di più richiedenti l'assegnazione è fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta, previa comparazione delle istanze,, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5 precedente.

## **ART. 7**

### **Rilascio Autorizzazione**

1. L'autorizzazione di esercizio è rilasciata in bollo dal competente responsabile in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale prevista dall'art. 6 precedente per ogni autoveicolo ammesso al servizio.

## **ART. 8**

### **Durata dell'Autorizzazione**

1. L'autorizzazione di esercizio ha durata 10 (dieci) anni fatti salvi i casi di ritiro prima della scadenza secondo quanto stabilito dall'art. 10 successivo.

## **ART. 9**

### **Trasferibilità dell'Autorizzazione**

1. L'autorizzazione di esercizio non può essere trasferita senza consenso della Giunta Municipale che vi provvede con propria deliberazione
2. La trasferibilità dell'autorizzazione è ammessa, sussistendo tutte le condizioni per atto tra vivi o causa morte.
3. In caso di morte il titolare dell'autorizzazione la voltura della stessa è accordata ad uno degli eredi legittimi o testamentari che ne faccia richiesta entro sei mesi dal decesso, documentando il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento secondo l'ordine così stabilito:
  - a) Coniuge superstite,
  - b) Figlio

## **ART. 10**

### **Parziale ritiro dell'Autorizzazione**

1. Le autorizzazioni di esercizio possono essere parzialmente ritirate quando si renda necessario trasformare il servizio ovvero per altre motivazioni di pubblico interesse.
2. Nel caso di riduzione del numero degli autoveicoli dovrà tenersi conto dei criteri stabiliti con provvedimento di Giunta Comunale sentite le organizzazioni di categoria.

## **ART. 11**

### **Sospensione delle Autorizzazioni**

1. L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a mesi 2 (due) nei casi di infrazione non passibile di revoca, derivante da sanzioni adottate dalla autorità di P.S. o da ripetute violazioni alle norme del presente Regolamento

## **ART. 12**

### **Revoca dell'Autorizzazione**

1. L'Autorizzazione di esercizio è revocata dalla Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria nei seguenti casi:

- a) Quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti previsti per svolgere l'esercizio di noleggio.
- b) Quando l'attività venga svolta da altri che non sia il titolare della licenza senza aver ottenuto autorizzazione dal Comune
- c) Quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio del noleggio nonostante i richiami e le diffide ricevute.
- d) Quando il titolare della licenza abbia svolto l'attività per favorire l'elusione di qualsiasi legge di ordine civile, tributario, sanitario e penale.
- e) Quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a 6 (sei) mesi,
- f) Quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento del servizio o sia stata verificata recidiva in violazioni varie del presente Regolamento;
- g) Quando sia intrapresa attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h) Quando sia intervenuta grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'attività di noleggio.

## **ART. 13**

### **Decadenza dell'Autorizzazione**

1. L'autorizzazione di esercizio è dichiarata decaduta dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:

- a) Per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'art. 17 successivo;
- b) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare;
- c) Per interruzione del servizio per un periodo superiore a 6 (sei) mesi tranne che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico,
- d) Per fallimento del titolare della licenza;
- e) Per cessione della proprietà dell'autoveicolo adibito al servizio;
- f) Per morte del titolare, facendo salvo quanto previsto dall'art. 9 precedente.

## **ART. 14**

### **Verifica e sostituzione degli autoveicoli**

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio ed in seguito una volta ogni due anni, a verifica da parte di una commissione nominata dalla Giunta Comunale.
2. Le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico essendo questi riservati agli Uffici Provinciale della Motorizzazione Civile competenti o ad officine autorizzate.
3. Ogni qual volta la commissione ritenga che un autoveicolo non abbia più i requisiti per i quali ottenere al carta di circolazione dovrà informare il Sindaco per al denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile competente ( U.M.C. )
4. Ove l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro qualora il titolare della autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autoveicolo entro un termine da fissare caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza.

## **ART. 15**

### **Contachilometri**

1. Gli Autoveicoli adibiti al servizio debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva e sul quale il Comune può esercitare diritto di controllo.

## **ART. 16**

### **Ammissione e sostituzione degli Automezzi**

1. Non è consentito svolgere il servizio senza il nulla osta dell'assessorato Regionale ai trasporti, necessario per sottoporre a collaudo l'autoveicolo che si intende adibire al servizio.
2. Parimenti non è consentita la sostituzione dell'autoveicolo impiegato nel servizio senza il nulla osta regionale ed il collaudo di cui al comma precedente.
3. Il Nulla Osta regionale è concesso sulla base del preventivo benestare rilasciato dal Sindaco.

## **ART. 17**

### **Inizio del Servizio**

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro quarantacinque giorni dalla data del rilascio della licenza.
2. Detto termine può essere prorogato massimo altri 30 (trenta) gironi ove l'interessato dimostri di non avere disponibilità dell'autoveicolo per causa di forza maggiore .
3. L'interessato dovrà, comunque, dimostrare di avere provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione.

## **ART. 18**

### **Tariffe**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria regionale, sono fissate le tariffe minime e massime da praticare nel servizio, tenendo conto della potenza e del tipo di autoveicolo, sia del chilometraggio da effettuarsi nel servizio e sia delle eventuali qualità particolari del servizio stesso.

2. I titolari delle licenze di esercizio hanno l'obbligo di tenere le tariffe costantemente esposte nelle loro rimesse ed esibirle a richiesta dell'utenza a bordo dell'autoveicolo, nonché di renderle note agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio della zona.

## **ART. 19**

### **Facoltà per gli autoveicoli di stazionare su aree pubbliche.**

1. Per le sole autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente è consentito di stazionare su aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza, essendo statao questo Comune incluso, a suo tempo, tra quelli di minore importanza.

2. Le località di stazionamento sono le seguenti:

- a) **Autobus – Via Andrea Stanizzi.**
- b) **Autovetture – Piazza Francesco Fragale**

## **ART. 20**

### **Divieto per gli Automezzi di Stazionare su Aree Pubbliche**

1. E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente su aree pubbliche allo scopo di procurarsi noleggio.

## **ART. 21**

### **Sospensione del Servizio pattuito**

1. Qualora per avaria all'autoveicolo o per casi di forza maggiore il servizio pattuito debba essere sospeso, il committente ha diritto ad abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato da contachilometri o la quota proporzionale convenuta.

## **ART. 22**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti in pendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico interamente al titolare della licenza medesima.

2. Nel caso sia stata consentita dal comune la gestione del servizio a mezzo di autisti, fanno carico a questi ultimi le responsabilità personali di carattere penale e civile.

## **ART. 23**

### **Obblighi**

1. Il conducente degli autoveicoli da noleggio nell'espletamento del servizio deve comportarsi con correttezza, civismo, e senso di responsabilità e tenere un atteggiamento decoroso.

2. In particolare è fatto obbligo di:

- a) Custodire nell'autoveicolo i documenti inerenti l'attività di noleggio
- b) Segnalare al competente ufficio comunale il cambiamento del domicilio della rimessa.
- c) Presentarsi regolarmente alle verifiche previste dall'art. 14 precedente e attenersi alle disposizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche effettuate.
- d) Osservare le tariffe comunali e assolvere gli obblighi di cui all'art. 18 precedente.
- e) Curare che il contachilometri funzioni regolarmente.
- f) Compiere i servizi chiesti dalla forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

- g) Visitare diligentemente, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autoveicolo e consegnare al legittimo proprietario gli oggetti smarriti.
- h) Tenere a bordo dell'autoveicolo il presente regolamento e all'occorrenza esibirlo.

## **ART. 24**

### **Divieti**

1 Ai conducenti è fatto divieto di :

- a) Negare il trasporto per un numero compreso nel limite massimo dei posti stabiliti dalla carta di circolazione dell'autoveicolo.
- b) Effettuare il trasporto di persone per un numero superiore a quello stabilito nella carta di circolazione dell'autoveicolo.
- c) Portare animali propri sull'autoveicolo.
- d) Deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dal committente.
- e) Chiedere una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe comunali o di quella pattuita, salvo i casi di danneggiamento provocato dal committente;
- f) Fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

## **ART. 25**

### **Disposizioni finali**

- 1) per quanto non esplicitamente previsto negli articoli precedenti si fa richiamo alle disposizioni del vigente codice della strada, alla legge n° 142 del 08. giugno 1990 e norme attinenti e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Il presente Regolamento abroga quello precedente e revoca le licenze per l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente già concesse.